



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1199 DEL 28/12/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: SOCIETA' ECOGLASS SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R5) MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE DEL ROTTAME DI VETRO, NEL SITO IN VIA BOSCHETTA N.10, IN COMUNE DI LONIGO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento Registro n. 30/Suolo Rifiuti/2012 del 28 febbraio 2012, prot. n. 16632 la Provincia di Vicenza, per l'impianto sito in via Boschetta – Lonigo ha autorizzato l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti;
- con documentazione agli atti con prot. n. 44790 del 30 giugno 2016 la Società ha chiesto di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006, considerata l'installazione del nuovo impianto di frantumazione;
- con Determinazione del Dirigente n. 142 del 15 febbraio 2017, detto progetto è stato escluso - con prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n.152/06 e alla L.R. 04/16 e ss.mm.ii.;
- la società Ecoglass srl ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n. 51416 del 18 luglio 2017 per l'approvazione del progetto di installazione di un impianto di frantumazione del rottame di vetro;
- il Comune di Lonigo non ha fatto pervenire osservazioni e/o pareri di carattere ostativo;
- la Società Acque del Chiampo non ha rilevato motivi ostativi allo scarico in fognatura acque nere delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'insediamento in oggetto.

Considerato che:

- rispetto a quanto già autorizzato, la ditta intende ora installare un impianto di frantumazione del rottame di vetro, in un capannone situato nella medesima zona industriale, dirimpetto all'esistente stabilimento e funzionalmente legato all'impianto esistente e che l'intervento ha lo scopo di incrementare i quantitativi di sabbia di vetro per forni fusori attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di lavaggio, essiccazione e macinazione dei vetro;

- è stata preliminarmente attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., avviata con la pubblicazione avvenuta in 05 luglio 2016 e conclusasi in data 15 febbraio 2017, con determina di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. n.142, a seguito del parere del Comitato V.I.A. n.04/2017.

Visto che il progetto presentato dalla Ecoglass srl è stato esaminato in data 14 dicembre 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione del progetto come descritte nel parere n° 01/1217, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'intervento proposto nel rispetto delle condizioni individuate dal citato parere n° 01/1217.

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti*”.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto presentato dalla società Ecoglass srl, con sede legale in Via Boschetta, 10 – Lonigo, per la modifica dell'attività di messa in riserva (R13/R12) e recupero (R5), mediante installazione di un impianto di frantumazione del rottame di vetro, da realizzarsi presso il sito produttivo di Via Boschetta, 10 – Lonigo, come descritto nel parere n. 01/1217 espresso in data 14 dicembre 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell'attività oggetto del presente provvedimento;

3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l'inizio dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l'impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso;
4. Di dare atto che l'avvio dell'impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014;
5. Di richiamare l'obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell'impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all'art. 25 della L.R. 3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 07/2017 ricompreso nella determinazione dirigenziale n. 230 del 13/03/2017 che prevede:
 - a) *in sede di collaudo dell'impianto dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto:*
 - *le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;*
 - *nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi;*
 - *si prescrive, altresì, di mantenere di tenere le porte, i portoni e le finestre del capannone sede dell'attività sempre ben chiusi;*
 - *l'indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all'estensore dello Studio Previsionale di Impatto Acustico.*
 - b) *l'azienda dovrà procedere ad individuare ed attuare un'idonea procedura di formazione del personale addetto al ricevimento-selezione-trattamento dei rifiuti, tenendo conto degli aspetti ambientali e di sicurezza/rischio segnalati (chimico e rumore); di tale definizione dovrà essere dato riscontro in occasione della presentazione del certificato di collaudo finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.*

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A. comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto;

Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Veneta Demolizioni s.r.l., al Sindaco del comune di Lonigo, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla società Acque del Chiampo spa..

Vicenza, 28/12/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1199 DEL 28/12/2017

OGGETTO: SOCIETA' ECOGLASS SRL - PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R5) MEDIANTE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE DEL ROTTAME DI VETRO, NEL SITO IN VIA BOSCHETTA N.10, IN COMUNE DI LONIGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 29/12/2017.

Vicenza, 29/12/2017

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

ECOGLASS SRL

VIA BOSCHETTA N. 10 – LONIGO

PARERE N. 01/1217

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e smi, a seguito di convocazione, il 14 dicembre 2017 presso gli uffici di Contra' Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato per l'approvazione progetto in procedura ordinaria per l'impianto di messa in riserva (R13/R12) e recupero (R5) mediante installazione di un impianto di frantumazione del rottame di vetro, in un capannone situato nella medesima zona industriale, dirimpetto all'esistente stabilimento, funzionalmente legato all'impianto esistente.

Relazione Istruttoria

PROPONENTE: ECOGLASS SRL
SEDE LEGALE: Via Boschetta n. 10 - Lonigo
SEDE INTERVENTO: Via Boschetta n. 10 - Lonigo
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
COMUNE INTERESSATO: Lonigo
DATA DOMANDA: 18/07/2017 prot.n. 51416
DATA INTEGRAZIONI: 05/12/2017 prot.n. 82615

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Relazione tecnica
- Studio di impatto ambientale
- Verifica dell'impatto acustico esterno
- Gestione delle acque di scarico
- Valutazione delle emissioni in atmosfera
- Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
- Documentazione Urbanistico Edilizia
- Piano di sicurezza interno
- Elaborati grafici.

PREMESSE

La ditta ECOGLASS S.r.l. esercita già l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, che consiste nella raccolta e lavorazione (selezione e adeguamento volumetrico) del rottame di vetro, derivante prevalentemente dalle raccolte differenziate comunali ed, anche, dalle lavorazioni produttive, al fine di ottenere un materiale selezionato di qualità idoneo al riutilizzo in vetreria.

L'impianto di recupero rifiuti, nella sua forma attuale ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l'attività è stata autorizzata all'esercizio dalla Provincia di Vicenza.

La ditta intende ora installare un impianto di frantumazione del rottame di vetro, in un capannone situato nella medesima zona industriale, dirimpetto all'esistente stabilimento e funzionalmente legato all'impianto esistente.

L'intervento ha lo scopo di incrementare i quantitativi di sabbia di vetro per forni fusori attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di lavaggio, essiccazione e macinazione dei vetro.

L'attività di recupero di rifiuti solidi non pericolosi, costituiti da rottami di vetro provenienti dalla raccolta differenziata, sia urbana che industriale, comprensiva anche della fase di raccolta e il trasporto (attuata su una frazione minoritaria del materiale trattato).

Le lavorazioni prevedono la messa in riserva del rottame di vetro in entrata, le fasi di trattamento, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni stesse e l'accumulo finale destinato alla produzione di vetro nelle forme usualmente commercializzate.

STATO DI FATTO

L'impianto di recupero di rifiuti solidi non pericolosi costituiti da rottami di vetro provenienti dalla raccolta differenziata sia urbana che industriale attualmente presenta una superficie di ca. 21.600 mq di cui ca. 2.100 mq coperti.

L'attività è autorizzata con Decreto Provincia di Vicenza n. 30/suolo Rifiuti/2012 dd. 28.02.2012 prot. 16632/AMB, a seguito del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla D.G.P. n. 394 prot. 65231 dd. 30.10.2007.

I rifiuti autorizzati in ingresso sono caratterizzati da una prevalente matrici vetrosa, riconducibile alle seguenti tipologie: Imballaggi di materiali misti C.E.R. 15 01 06, Imballaggi in vetro C.E.R. 15 01 07, Vetro C.E.R. 16 01 20, Vetro C.E.R. 17 02 02, Vetro C.E.R. 19 12 05, Vetro C.E.R. 20 01 02, Rifiuti non specificati altrimenti C.E.R. 20 03 99, Imballaggi metallici (solo R13) C.E.R. 15 01 04, Metallo (solo R13) C.E.R. 20 01 40.

STATO DI PROGETTO

L'installazione dell'impianto di progetto comporta la nuova costruzione di un edificio realizzato in acciaio (rivestimento e coperture in lamiera metallica) di dimensioni 60 m x 20 m e altezza massima 19 m per l'alloggiamento dei macchinari e vagli necessari alla lavorazione, con accesso da Via Boschetta ovvero da accesso principale alla Ditta Ecoglass. L'edificio verrà realizzato in un'area di proprietà della ditta Verallia S.p.A. che verrà ceduta alla ditta Ecoglass S.r.l..

L'edificio sarà composto dai seguenti due blocchi:

- un blocco di dimensioni 30 m x 20 m con altezza 19 m per i macchinari e i vagli necessari alla lavorazione suddiviso in 4 livelli;
- un blocco di dimensioni 30 m x 20 m con altezza 16 m ad uso deposito e stoccaggio della sabbia di vetro composto da un unico livello.

Il progetto non comporta modifiche alla quantità annua e tipologia dei rifiuti ricevuti (codici C.E.R.) per il recupero ed alla quantità e tipologia dei rifiuti ricevuti per la messa in riserva.

L'impianto si inserirà nella linea produttiva dell'esistente stabilimento e verrà installato in un'area interna ad un nuovo edificio (nello stesso lotto Ecoglass a fianco dell'impianto esistente). L'ampliamento prevede l'occupazione di una superficie di 3.000 mq di cui ca. 1.200 mq coperti pertanto la superficie totale dell'insediamento comprensiva dell'ampliamento sarà pari a 24.600 mq di cui ca. 3.200 mq coperti.

I rifiuti che si intendono gestire a seguito dell'approvazione progetto sono invece i seguenti autorizzati in ingresso sono caratterizzati da una prevalente matrici vetrosa, riconducibile alle seguenti tipologie: Scarti di materiale in fibra a base di vetro (CER 101103), Rifiuti di vetro non pericolosi (CER 101112), Imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06), Imballaggi in vetro (CER 15 01 07), Vetro (CER 16 01 20), Vetro (CER 17 02 02), Vetro (CER 19 12 05), Vetro (CER 20 01 02), , Imballaggi metallici (CER 15 01 04).

DESCRIZIONE DEL CICLO DI PRODUZIONE

Il ciclo di lavorazione è strutturato secondo le seguenti linee di trattamento:

Linea 1 – Trattamento Primario e preselezione avanzata su tutto il materiale in arrivo in cui si effettua la scelta, la frantumazione, la deferrizzazione, la separazione di materiali estranei ed opachi, la vagliatura e la selezione ottica-elettronica del vetro grezzo, una prima separazione dei materiali estranei e vagliatura.

Linea 2 – Macinazione fine in cui si effettua una ulteriore frantumazione e vagliatura della frazione di rottame di vetro, avente diametro inf. a 10 mm, con produzione di sabbia di vetro.

Linea 3 – Trattamento semilavorati nella quale il rottame vetro di varie dimensioni definite (tra cui la “granella” con diametro compreso tra 6 e 12 mm), ottenuto dalla selezione primaria del vetro grezzo o proveniente da centri esterni, subisce un trattamento completo di separazione ottica, deferrizzazione ed eliminazione delle scorie ceramiche, al fine di diventare materia prima secondaria da utilizzare nei forni fusori.

Linea 4 – Trattamento e selezione finale della frazione superiore a 12 mm proveniente dalla Linea 1 con separazione del colore vetro trasparente, il quale viene utilizzata a parte nei forni fusori.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di frantumazione del vetro, al fine di realizzare un prodotto finito maggiormente conforme alle richieste del mercato.

La linea di lavorazione prevede una prima fase di stoccaggio del prodotto semilavorato composto dal sottovaglio e dagli scarti prodotti dalle macchine delle linee 1, 3 e 4. Dopo lo stoccaggio il prodotto viene inserito nella nuova linea di produzione per una fase di lavaggio, per rimuovere i corpi estranei, una fase di essiccazione e successivamente una fase di frantumazione e vagliatura.

Dopo la lavorazione il prodotto ottenuto verrà nuovamente stoccato negli appositi box coperti e preparato per la spedizione ai clienti.

Le suddette fasi di lavorazione (lavaggio, essiccazione e frantumazione) prevedono l'installazione di tre impianti con tre camini di emissione.

Ubicazione sito di messa in riserva

Lo stabilimento si colloca nella zona Nord del territorio comunale di Lonigo, località Almisano, a circa 5 km dal centro storico, in una delle tre aree a sviluppo industriale/artigianale previste nel PRG.

Il sito è ubicato in un lotto di terreno, di proprietà della UNICREDIT Leasing SpA in affitto alle vetrerie Saint Gobain, tra la linea ferroviaria Milano-Venezia (lato NW) e lo stabilimento delle vetrerie Saint-Gobain (lato SE).

L'area è censita nel foglio n° 44, mappale 674 del comune di Lonigo.

L'edificio è proprietà della FIN-COS srl, la quale lo ha concesso in locazione alla ditta Saint-Gobain Vetri SpA, che a sua volta ne concede l'uso diretto di porzione dell'immobile alla società Ecoglass Srl.

Nelle immediate vicinanze della Ditta sono situati insediamenti produttivi di notevole importanza:

- Zambon Group S.p.A., azienda farmaceutica che ha l'obbligo di ottemperare all'art .8 del D.Lgs. n. 334/99; - - A.I.F. S.p.A., produzione accumulatori industriali;
- Aziende del settore metalmeccanico; /0
- Saint-Gobain Vetri S.p.A.;

Le abitazioni civili più vicine si trovano ad una distanza di circa 500 m dallo stabilimento.


Il sito è servito dall'Autostrada A 4 “Milano - Venezia” con il vicino casello di Montebello Vicentino (a 1 Km). La rete viaria esistente è costituita da strade statali e provinciali, con sezioni dimensionate per notevoli volumi di traffico, anche pesante e, quindi, idonee alle esigenze della Ditta. In particolare, si evidenziano la S.R. 11 Padana Superiore, la S.P. 22 verso Nord e la S.P. 17 verso Sud, utilizzate prevalentemente dal conferitori locali. La viabilità modificata dall'intervento in oggetto è una strada pubblica, via Boschetta, di collegamento laterale tra i comuni di Lonigo e Montebello Vicentino; essa sarà interessata solo dall'attraversamento trasversale di collegamento dallo stabilimento attuale a quello nuovo oggetto della presente procedura.

GESTIONE ACQUE METEORICHE


Per quanto riguarda la gestione delle acque:

- dalla stima della portata di acqua piovana da raccogliere e trattare si evince un volume minimo di invaso per i nuovi piazzali pari a 130 mc
 due possibili configurazioni di gestione acque in relazione ai periodi di assenza/presenza acque piovane, con terebrazione di un pozzo di approvvigionamento idrico ed installazione di nuovo impianto di trattamento chimico-fisico delle acque.

Configurazione relativa alla gestione nei periodi di assenza acque piovane



Configurazione relativa alla gestione nei periodi con presenza di acque piovane



La superficie esterna dell'ampliamento di ca. 1.000,00 mq sarà interamente pavimentata per consentire la regimazione delle acque piovane; tutte le acque provenienti dai nuovi piazzali e dalle coperture di nuova realizzazione verranno integralmente impiegate per il lavaggio del rottame di vetro, successivamente trattate in un nuovo impianto chimico-fisico, e quindi saranno raccolte in una vasca e pompate alla vasca di stoccaggio acque piovane esistente nello stabilimento di volume pari a 800 mc.

Verrà inoltre realizzato un pozzo di approvvigionamento idrico autonomo al fine di integrare le quantità d'acqua per i lavaggi, in caso di precipitazioni atmosferiche non sufficienti.

GESTIONE DELLE EMISSIONI

Il proponente ha effettuato una integrazione/revisione dello studio per la "Valutazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera" e dai risultati ottenuti conferma che, considerata la tipologia dell'impianto in progetto risultano unicamente significative le emissioni di polveri e in particolare di ossidi di azoto.

In merito alle concentrazioni previste per il parametro polveri, considerato in modo cautelativo come PM10, il punto di massima ricaduta è posizionato ca. 300 m a Sud Ovest dell'insediamento in area di campagna disabitata entro il territorio comunale. Anche in questo caso i valori risultano inferiori ai valori limite considerati

Dalla documentazione presentata risulta il seguente quadro relativo ai punti di emissione in atmosfera.

Stato di fatto

Camini	Parametri	Limiti di concentrazione (autorizzati)
E2	Ossidi di Azoto (rif. 3% di O ₂)	350 mg/Nmc
E1 – E2 – E3 – E4	Polveri	10 mg/Nmc

Stato di progetto:

Camino nr.	Processo	Altezza m	Diametro m	Temperatura fumi °C	Portata Nmc/h
1	Essiccazione	25	1	60	40.500
2	Lavaggio	25	1,3	20	75.000
3	Macinazione	25	1	20	40.000

Il processo di lavaggio viene alimentato con acqua attraverso un circuito chiuso.

GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

Il nuovo impianto di frantumazione del rottame di vetro verrà installato all'interno di un nuovo edificio e quindi si ritiene ragionevole ipotizzare ininfluente il suo contributo al rumore percepito all'esterno dello stesso. l'impianto in progetto è collocato nella Zona industriale di Lonigo a ridosso della Linea ferroviaria.

L'azienda è operativa 24 ore su 24 e l'area in cui è ubicata ricade in zona "V – aree prevalentemente industriali" con limite di zona diurno 70 dB e notturno 60 dB.i, inoltre ricade in fascia A di pertinenza ferroviaria

La proponente ha eseguito una valutazione di impatto acustico per valutare la condizione di progetto e dai risultati delle misure e della modellizzazione eseguite ritiene che:

- per le prime strutture residenziali che sono ubicate a ca. 250-300 m dall'insediamento, non si stimano significative modifiche rispetto all'attuale clima acustico in quanto lo stesso è influenzato dalle varie infrastrutture viarie presenti nella zona;
- l'impianto di frantumazione essendo posizionato all'interno di capannone con struttura muraria di tamponamento costituita da un pacchetto prefabbricato in cls.

Secondo quanto descritto dalla documentazione previsionale di impatto acustico, si può ipotizzare come scarsamente influente il contributo al rumore percepito esternamente.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;

Rilevato che risultano assenti i rappresentanti del Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto, del Genio Civile di Vicenza, della società Acque del Chiampo spa;

Visto l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, che recita "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Dato atto che l'impatto complessivo della ditta è stato valutato nell'ambito del procedimento di Screening e che le prescrizioni rilasciate dal Comitato Via saranno ricomprese nel provvedimento di approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Dato atto, altresì, che l'istruttoria ed il rilascio dei necessari titoli edilizi permangono in capo al Comune di Lonigo e che, quindi, tale aspetto non risulta compreso nelle valutazioni del presente parere.

Ritenuto pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione;

SI ESPRIME PARERE

Favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta Ecoglass per la messa in riserva (R13/R12) e recupero (R5) di rottami di vetro in Via Boschetta n.10, in Comune di Lonigo, con le seguenti prescrizioni:

1. Rifiuti

I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in premessa. Sono altresì indicati in premessa l'elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti (elenco non esaustivo).

- a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **400.000 Tonn.**
- b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **50.000 Tonn.**
- c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **540 Tonn**
- d) quantità massima giornaliera di rifiuti in trattamento (**R5**): **600 Tonn.**

2. Esercizio provvisorio:

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
- b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di Vicenza e l'A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
- e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l'attività.
- f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
- h) Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all'Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

3. Collaudo:

- a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti dall'art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
- b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out che tenga conto di tutte le eventuali variazioni individuate dalla Ditta durante la fase di collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.
- c) Nella fase di avvio dell'impianto dovrà essere effettuato uno specifico monitoraggio delle emissioni gassose, con almeno due diverse campagne di misura, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Il collaudo dovrà altresì dare evidenza di una corretta ed efficace limitazione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dai cumuli di materiali/rifiuti.
- d) Lo scarico delle acque con recapito in pubblica fognatura gestita da Acque del Chiampo spa, dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni date dal gestore ed in fase di presentazione del progetto definitivo si dovrà provvedere a:
 - predisporre un idoneo manufatto prefabbricato in c.a. fuori terra, tipo cabina elettrica, delle dimensioni 2,00x1,60 m, ubicato lungo il confine di proprietà dell'azienda in prossimità del pozzetto di controllo, con accesso dall'esterno, munito di porta e griglie di aerazione standard in vetroresina;
 - fornire al manufatto una presa autonoma acquedotto da 1", pressione min =3 atm; una linea di alimentazione elettrica autonoma, portata 16° 220V 2p + T Icc <10Ka, posata in specifico cavidotto;
 - realizzare una condotta diametro 110 mm in PVC/PEAD, per il collegamento del manufatto al pozzetto di controllo. La condotta con idonea pendenza, dovrà essere il più possibile rettilinea, eventuali curve dovranno essere realizzate accoppiando elementi singoli a 45°;

- installare un campionario refrigerato autosvuotante per il controllo dei reflui scaricati conforme alle specifiche che saranno fornite da Acque del Chiampo.

e) Dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell'impianto:

- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;

- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all'Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi;

- l'indagine dovrà essere condotta da un soggetto qualificato terzo, rispetto all'estensore dello Studio Previsionale di Impatto Acustico.

Il Segretario della Commissione
f.to dott.ssa Cristina Del Sal

Il Presidente della Commissione
f.to ing. Filippo Squarcina